



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 30/09/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre alle ore 20:45, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza
<u>1</u>	<u>BISACCHI MARIA LETIZIA</u>	SI
<u>2</u>	<u>BAGNOLINI ANGELA</u>	SI
<u>3</u>	<u>PRACUCCI MAURIZIO</u>	SI
<u>4</u>	<u>RANCITELLI ROSA IR</u>	SI
<u>5</u>	<u>BAIARDI FAUSTA</u>	SI
<u>6</u>	<u>ZAVALLONI SERENA</u>	SI
<u>7</u>	<u>BRUNACCI LORENZO</u>	SI
<u>8</u>	<u>PIRINI MARCELLO</u>	SI
<u>9</u>	<u>PAPI SERENA</u>	SI
<u>10</u>	<u>ZANDOLI LORENZO</u>	SI
<u>11</u>	<u>BIANCHI SILVIA</u>	SI
<u>12</u>	<u>FALZARESÌ GIORGIA</u>	SI
<u>13</u>	<u>TOGNI DENIS</u>	SI
<u>14</u>	<u>NERI ALEX</u>	SI
<u>15</u>	<u>TERRIZZI NADIA</u>	SI
<u>16</u>	<u>SCREPIS SOFIA</u>	SI
<u>17</u>	<u>PAESANI EMILIANO</u>	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Presiede la D.ssa Maria Letizia Bisacchi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa Il Segretario Comunale D.ssa Amalia Giannetti.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: Falzaresi Giorgia – Rancitelli rosa IR – Screpis Sofia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell'assessore Dott. Pirini Marcello

preso atto della discussione intervenuta sull'argomento il cui resoconto stenografico viene conservato agli atti del servizio Affari Generali;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n. 17
- votanti: n. 17
- favorevoli: n. 17
- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che l'art. 1 - commi da 641 e seguenti - della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI) che rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ha sostituito, dal 2014, tutti i precedenti regimi di prelievo sui rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. facendo però salve le norme che disciplinano la TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A alla citata deliberazione Arera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MTR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

RICHIAMATO il documento (n. 189 del 26 maggio 2020) con il quale ARERA apre una consultazione tra gli enti interessati al fine di pubblicare una nuova deliberazione atta ad integrare l'MTR in seguito all'emergenza sanitaria e nel quale, vista la situazione di evidente difficoltà nel determinare il nuovo MTR in tempi utili per l'approvazione delle relative tariffe 2020 suggerisce agli Enti locali che intendano approvare le tariffe TARI 2020 confermandole uguali a quelle vigenti nel 2019 di procedere con:

-l'acquisizione del PEF (2020) predisposto dal gestore ai sensi della vigente normativa in modo da avere comunque contezza dei costi che – in deroga al principio di copertura integrale dei costi – la TARI calcolata a tariffe 2019 non consentirebbe di coprire;

-entro il 31 dicembre 2020 con la determinazione e l'approvazione del PEF 2020 sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto conto delle regole per il recupero dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

PRESO INFINE ATTO del Decreto della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25 giugno 2020 con il quale, vista la situazione emergenziale, si dispongono ulteriori modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prevedendo che le risorse straordinarie siano corrisposte a favore di tutte le amministrazioni comunali, ivi comprese quelle che hanno percepito la linea di incentivazione per i comuni virtuosi e di quelle beneficiarie delle risorse per le trasformazioni dei servizi;

VISTA la deliberazione Consiglio d'Ambito di ATERSIR del 14 Luglio 2020 con la quale sono stati approvati i costi di propria competenza al fine della predisposizione del Piano Finanziario 2020, al netto di IVA, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e costi di competenza dell'agenzia stessa;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra ed in attesa di poter quantificare con certezza tutte le componenti di costo da inserire nell'MTR, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2019, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, rinviando a momento successivo la determinazione e approvazione del montante tariffario (PEF) 2020 (Allegato A);

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO opportuno, analogamente agli anni precedenti ed in attesa di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, mantenere il più possibile invariata la struttura del prelievo sulle singole categorie di contribuenti rispetto al 2019 ed anni precedenti, dando comunque applicazione alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – per l'anno 2020;

VISTE, in proposito, la delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 e la successiva nota di approfondimento di ATERSIR/ANCI Emilia Romagna, con cui sono state dettate le indicazioni operative per l'applicazione di agevolazioni in conseguenza della pandemia da COVID-19, con riduzione dei coefficienti “Kd” - per la definizione della parte variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche - agevolazioni che si aggiungono alla facoltà attribuita ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 1 – comma 660 – della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO, altresì, che:

- sono stati adottati i coefficienti ka, kb, kc e kd in coerenza con le tabelle 1a, 2, 3a e 4a di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
- le utenze domestiche sono suddivise in sei sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in base alla dimensione dell'utenza ove non residenti, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in trenta categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% dell'importo della TARI dovuto, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Forlì Cesena, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti

RICHIAMATI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L.16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

CONSIDERATO, come anche evidenziato da Ifel/Anci, che la soluzione individuata da ARERA con la citata deliberazione n. 158/2020/R/RIF, stante la struttura del tributo che ripartisce su tutta l'utenza il carico complessivo del costo del servizio risulta essere poco incisiva sulle legittime aspettative di chi ha dovuto mantenere chiusa la propria attività ovvero si è visto ridurre il volume d'affari per le misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

VALUTATO con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, riconoscere per l'anno 2020 agevolazioni tariffarie alle “utenze non domestiche” ai fini TARI da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, determinate dal periodo di chiusura forzata, comprese le imprese che nel periodo di lock-down hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno potuto esercitare in modo regolare e continuativo la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi, imposta dai DPCM e dalle ordinanze Regionali;

ATTESA la necessità di graduare le agevolazioni in base alle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999

piuttosto che in base al codice Ateco per mancanza del dato nella banca dati comunale, prevedendo le riduzioni di cui all'allegato B;

PRESO ATTO che tale agevolazione e/o riduzione verrà concessa, senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle categorie tariffarie ex DPR 158/99;

VISTO l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 107 – comma 2 – del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, per legge fissato nel 31 dicembre di ciascun anno, al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisito ed allegato il parere del Revisori Unico dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (vedi allegato C);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, da parte del Responsabile di Settore proponente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di approvare, per le motivazioni in premessa che espressamente si richiamano, per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27/02/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, utilizzando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 - ka e kb per le utenze domestiche e kc e kd per le utenze non domestiche – come definiti nell'allegato medesimo;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino ad un massimo di tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021, applicando il criterio più favorevole al contribuente e prevedendo, qualora risultasse di modesto importo se non addirittura a rimborso, un conguaglio in unica soluzione sulla prima bollettazione utile dell'anno 2021;
- 4) di concedere con la presente deliberazione avente natura regolamentare, per la sola annualità di competenza 2020, al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, una riduzione tariffaria pari al 25% della tari 2020, ex art. 1 – comma 660 – della Legge n. 147/2013;
- 5) di riconoscere la riduzione di cui al punto 4) d'ufficio in bollettazione ordinaria sulla TARI complessivamente dovuta per l'anno, in relazione alle attività comprese nelle categorie e sottocategorie tariffarie che abbiano subito maggiori criticità a seguito della pandemia da COVID-19, sulla base di quanto disposto con la deliberazione ARERA n° 158 (vedi allegato B);
- 6) di dare atto che per le riduzioni tariffarie di cui al punto 4), l'Ente fa ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (applicazione avanzo), per un onere complessivo stimato a carico del Bilancio Comunale pari ad € 87.800,00, che trova copertura nella variazione disposta con propria precedente deliberazione;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 13/2013.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ESERCIZIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
D.ssa Maria Letizia Bisacchi
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
D.ssa Amalia Giannetti
Firmato digitalmente



COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

Economico Finanziario
Ragioneria e Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 17/09/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

24/09/2020

Il Responsabile
GABELLINI FRANCESCA / INFOCERT
SPA

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

Economico Finanziario
Ragioneria e Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 17/09/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

24/09/2020

Il Responsabile del 3° Settore
GABELLINI FRANCESCA / INFOCERT
SPA

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 49 del 30/09/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 20/10/2020.

Data, 05/10/2020

Il Messo Comunale
Federico Severi / INFOCERT SPA

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	2019		2018		RAFFRONTO		MQ medi	2019		2018		DIFFERENZA	DIFFERENZA %	
	TF	TV	TF	TV	TF	TV		TASSA	TOTALE	TASSA	TOTALE			
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	1	€ 0,49941	€ 77,97485	€ 0,52855	€ 79,09744	-€ 0,02915	-€ 1,12259	122,00	€ 138,90	€ 145,85	€ 143,58	€ 150,76	-€ 4,91	-3,26%
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	2	€ 0,58680	€ 140,35473	€ 0,62105	€ 142,37539	-€ 0,03425	-€ 2,02065	139,00	€ 221,92	€ 233,02	€ 228,70	€ 240,14	-€ 7,12	-2,97%
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	3	€ 0,65547	€ 159,84844	€ 0,69373	€ 162,14974	-€ 0,03826	-€ 2,30130	140,00	€ 251,61	€ 264,20	€ 259,27	€ 272,23	-€ 8,04	-2,95%
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	4	€ 0,71165	€ 171,54467	€ 0,75319	€ 174,01436	-€ 0,04153	-€ 2,46969	144,00	€ 274,02	€ 287,72	€ 282,47	€ 296,60	-€ 8,87	-2,99%
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	5	€ 0,76784	€ 226,12707	€ 0,81265	€ 229,38257	-€ 0,04481	-€ 3,25550	153,00	€ 343,61	€ 360,79	€ 353,72	€ 371,40	-€ 10,62	-2,86%
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	6	€ 0,81153	€ 265,11449	€ 0,85890	€ 268,93128	-€ 0,04736	-€ 3,81679	206,00	€ 432,29	€ 453,91	€ 445,86	€ 468,16	-€ 14,25	-3,04%

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	2019		2018		RAFFRONTO		MQ medi	2019		2018		DIFFERENZA	DIFFERENZA %	
	TF	TV	TF	TV	TF	TV		TASSA	TOTALE	TASSA	TOTALE			
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	€ 0,44106	€ 0,73781	€ 0,46139	€ 0,75477	-€ 0,02033	-€ 0,01696	61,60	€ 72,62	€ 76,25	€ 74,92	€ 78,66	-€ 2,41	-3,07%
02 - Cinematografi e teatri	2	€ 0,47414	€ 0,78730	€ 0,49600	€ 0,80540	-€ 0,02186	-€ 0,01810	1.672,00	€ 2.109,13	€ 2.214,58	€ 2.175,93	€ 2.284,73	-€ 70,14	-3,07%
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	€ 0,66159	€ 1,10222	€ 0,69209	€ 1,12756	-€ 0,03050	-€ 0,02534	939,85	€ 1.657,71	€ 1.740,60	€ 1.710,19	€ 1.795,70	-€ 55,10	-3,07%
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	€ 0,90417	€ 1,51387	€ 0,94585	€ 1,54866	-€ 0,04168	-€ 0,03480	200,83	€ 485,62	€ 509,90	€ 500,98	€ 526,03	-€ 16,13	-3,07%
05 - Stabilimenti balneari	5	€ 0,70570	€ 1,17420	€ 0,73823	€ 1,20119	-€ 0,03253	-€ 0,02699	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
06 - Esposizioni, autosaloni	6	€ 0,56235	€ 0,94926	€ 0,58828	€ 0,97108	-€ 0,02592	-€ 0,02182	322,29	€ 487,17	€ 511,53	€ 502,56	€ 527,69	-€ 16,16	-3,06%
07 - Alberghi con ristorante	7	€ 1,80835	€ 3,02548	€ 1,89171	€ 3,09503	-€ 0,08336	-€ 0,06954	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
08 - Alberghi senza ristorante	8	€ 1,19086	€ 1,99749	€ 1,24576	€ 2,04341	-€ 0,05490	-€ 0,04591	73,00	€ 232,75	€ 244,39	€ 240,11	€ 252,11	-€ 7,73	-3,06%
09 - Case di cura e riposo	9	€ 1,10265	€ 1,84453	€ 1,15348	€ 1,88693	-€ 0,05083	-€ 0,04240	246,00	€ 725,01	€ 761,26	€ 747,94	€ 785,34	-€ 24,08	-3,07%
10 - Ospedali	10	€ 1,17984	€ 1,98175	€ 1,23423	€ 2,02730	-€ 0,05439	-€ 0,04555	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	11	€ 1,67603	€ 2,80054	€ 1,75329	€ 2,86491	-€ 0,07726	-€ 0,06437	93,03	€ 416,43	€ 437,26	€ 429,61	€ 451,09	-€ 13,83	-3,07%
12 - Banche ed istituti di credito	12	€ 0,67262	€ 1,13146	€ 0,70362	€ 1,15747	-€ 0,03101	-€ 0,02601	227,88	€ 411,10	€ 431,66	€ 424,10	€ 445,30	-€ 13,64	-3,06%
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	13	€ 1,55474	€ 2,59809	€ 1,62641	€ 2,65781	-€ 0,07167	-€ 0,05972	126,60	€ 525,73	€ 552,02	€ 542,37	€ 569,48	-€ 17,47	-3,07%
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	€ 1,98477	€ 3,32466	€ 2,07627	€ 3,40108	-€ 0,09150	-€ 0,07642	75,13	€ 398,91	€ 418,86	€ 411,53	€ 432,11	-€ 13,25	-3,07%
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	15	€ 0,91520	€ 1,53186	€ 0,95739	€ 1,56707	-€ 0,04219	-€ 0,03521	96,30	€ 235,65	€ 247,43	€ 243,11	€ 255,26	-€ 7,83	-3,07%
16 - Banche di mercato beni durevoli	16	€ 1,58230	€ 2,64083	€ 1,65525	€ 2,70153	-€ 0,07294	-€ 0,06070	82,50	€ 348,41	€ 365,83	€ 359,43	€ 377,41	-€ 11,58	-3,07%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	€ 1,41691	€ 2,36977	€ 1,48222	€ 2,42425	-€ 0,06532	-€ 0,05447	61,36	€ 232,34	€ 243,96	€ 239,69	€ 251,67	-€ 7,72	-3,07%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	18	€ 1,01995	€ 1,71407	€ 1,06697	€ 1,75346	-€ 0,04702	-€ 0,03940	268,40	€ 733,81	€ 770,50	€ 757,00	€ 794,86	-€ 24,35	-3,06%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	€ 1,37831	€ 2,30567	€ 1,44185	€ 2,35866	-€ 0,06354	-€ 0,05300	243,41	€ 896,71	€ 941,54	€ 925,07	€ 971,33	-€ 29,78	-3,07%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	20	€ 1,01444	€ 1,69382	€ 1,06120	€ 1,73275	-€ 0,04676	-€ 0,03893	1.391,68	€ 3.769,03	€ 3.957,49	€ 3.888,30	€ 4.082,71	-€ 125,23	-3,07%
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	21	€ 1,20189	€ 2,00424	€ 1,25729	€ 2,05031	-€ 0,05541	-€ 0,04607	368,20	€ 1.180,50	€ 1.239,52	€ 1.217,86	€ 1.278,75	-€ 39,23	-3,07%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	€ 6,14176	€ 10,27314	€ 6,42489	€ 10,50928	-€ 0,28313	-€ 0,23614	101,00	€ 1.657,91	€ 1.740,80	€ 1.710,35	€ 1.795,87	-€ 55,07	-3,07%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	23	€ 5,34785	€ 8,94823	€ 5,59438	€ 9,15391	-€ 0,24653	-€ 0,20569	96,00	€ 1.372,42	€ 1.441,05	€ 1.415,84	€ 1.486,63	-€ 45,58	-3,07%
24 - Bar, caffè, pasticceria	24	€ 4,36649	€ 7,29715	€ 4,56779	€ 7,46488	-€ 0,20129	-€ 0,16773	114,65	€ 1.337,18	€ 1.404,04	€ 1.379,49	€ 1.448,46	-€ 44,42	-3,07%
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	25	€ 2,63533	€ 4,41113	€ 2,75682	€ 4,51253	-€ 0,12149	-€ 0,10139	363,61	€ 2.562,17	€ 2.690,28	€ 2.643,22	€ 2.775,38	-€ 85,09	-3,07%
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	26	€ 2,28800	€ 3,82403	€ 2,39347	€ 3,91193	-€ 0,10548	-€ 0,08790	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	€ 7,90600	€ 13,21765	€ 8,27046	€ 13,52147	-€ 0,36446	-€ 0,30382	74,20	€ 1.567,37	€ 1.645,74	€ 1.616,96	€ 1.697,81	-€ 52,07	-3,07%
28 - Ipermercati di generi misti	28	€ 3,02126	€ 5,04997	€ 3,16054	€ 5,16605	-€ 0,13928	-€ 0,11608	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
29 - Banche di mercato generi alimentari	29	€ 5,74481	€ 9,61406	€ 6,00964	€ 9,83505	-€ 0,26483	-€ 0,22099	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
30 - Discoteche, night club	30	€ 2,10606	€ 3,52711	€ 2,20315	€ 3,60818	-€ 0,09709	-€ 0,08107	264,00	€ 1.487,16	€ 1.561,51	€ 1.534,19	€ 1.610,90	-€ 49,39	-3,07%

ALLEGATO B – INTERVENTO A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID- 19

RIDUZIONI DEL 25% TARIFFA 2020

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Cinematografi e teatri
04 – Campeggi e impianti sportivi
05 - Stabilimenti balneari
06 - Esposizioni, autosaloni
07 - Alberghi con ristorante
07-a Agriturismi con ristorante;
08 - Alberghi senza ristorante
08-a Agriturismi senza ristorante, bed & breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno.
11 - Uffici, agenzie, studi professionali
13 - Negozi abbigliamento., calzature, librerie, cartolibrerie
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.
16 - Banchi di mercato beni durevoli
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 - Attività industriali con capannoni di produzione
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 - Mense, birrerie, amburgherie
24 - Bar, caffè, pasticceria
27 - fiori e piante, pizza al taglio
30 - Discoteche, night club

ATTIVITA' ESCLUSE DALLE AGEVOLAZIONI

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	
04 - Distributori carburanti	
09 - Case di cura e riposo	
10 - Ospedali	
12 - Banche ed istituti di credito	
13 - Negozi di ferramenta e di beni durevoli	
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	
27 - Ortofrutta, e pescherie	
28 - Ipermercati di generi misti	

29 - Banchi di mercato generi alimentari	
--	--

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

Verbale del Revisore Unico dei Conti n. 22 del 23/09/2020

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Settembre la Dott.ssa Clementina Mercati - in qualità di Revisore Unico dell'Ente - esprime il seguente parere sulla proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad

OGGETTO: "TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020"

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. facendo però salve le norme che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Visto il documento n. 189 del 26 maggio 2020 con il quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nel quale, vista la situazione di evidente difficoltà nel determinare il nuovo metodo tariffario in tempi utili per l'approvazione delle relative tariffe 2020 suggerisce agli Enti locali che intendano approvare le tariffe TARI 2020 confermandole uguali a quelle vigenti nel 2019 di procedere con:

-l'acquisizione del PEF (2020) predisposto dal gestore ai sensi della vigente normativa in modo da avere comunque contezza dei costi che – in deroga al principio di copertura integrale dei costi – la TARI calcolata a tariffe 2019 non consentirebbe di coprire;

-entro il 31 dicembre 2020 con la determinazione e l'approvazione del PEF 2020 sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti e tenuto conto delle regole per il recupero dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Considerata la potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 107 – comma 2 – del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, per legge fissato nel 31 dicembre di ciascun anno, al 30 settembre 2020;

L'Ente considerato quanto sopra:

- intende approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2019, rinviando a momento successivo la determinazione e approvazione del montante tariffario (PEF) 2020 ed
- intende riconoscere per la sola annualità di competenza 2020, al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, una riduzione tariffaria pari al 25% della tari 2020, ex art. 1 – comma 660 – della Legge n. 147/2013, coprendo tali riduzioni con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (applicazione avanzo).

Tutto ciò visto e considerato, il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto **”TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L’ESERCIZIO 2020”**.

Il Revisore ricorda che copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze.

IL REVISORE UNICO
(D.ssa Clementina Mercati)
f.to digitalmente